































Il criterio generale di equilibrio contrattuale, anche ai fini della verifica della natura vessatoria delle clausole contenute dalla convenzione per l'incarico professionale, è individuato nell'equità del compenso (co. 4).

Il quinto comma introduce una serie di indici in funzione dei quali le clausole si presumono vessatorie se non sono state oggetto di specifica trattativa ed approvazione, con l'esclusione di quelle che riservano solo al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito, che sono considerate vessatorie *ex lege*, a prescindere dall'accordo delle parti.

### ***La tutela del professionista***

Ai fini della effettività della tutela cui la norma sull'equo compenso è preordinata, la prova dell'accordo condiviso e delle trattative sulle clausole contrattuali deve essere specifica (co. 7), mentre la nullità che investe le clausole a causa della natura vessatoria non invalida il contratto d'opera, operando la nullità, espressamente, soltanto a vantaggio del professionista (co. 8).

#### **Autori:**

*Sergio Giorgini*

*Dario Fiori*

*Giuseppe Buscema*

*Pasquale Staropoli*

---

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della  
**FONDAZIONE STUDI**

Via del Caravaggio 66

00145 Roma (RM)

[fondazionestudi@consulentidellavoro.it](mailto:fondazionestudi@consulentidellavoro.it)